

DIPARTIMENTO: POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo - Avezzano - DPD023

Ufficio: Programmazione Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva, Misure di Protezione Passive delle Colture e degli Allevamenti dai Predatori Selvatici, Risarcimento danni da Fauna Selvatica.

L'Estensore
Dr.ssa Antonella Gabini
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Antonella Gabini
(firma)

Il Dirigente del Servizio (Vacat)
Dr. Antonio Di Paolo
(firma)

Il Direttore regionale
Dr. Antonio Di Paolo
(firma)

Il Componente la Giunta
Dr. Dino Pepe
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Il Segretario della Giunta

ORIGINALE



Copia conforme all'originale
Composta da n. 4 fogli
Data 13/07/2018
Firma [signature]

Delib. n. 542

GIUNTA REGIONALE

del 23 LUG. 2018

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Giovanni LOLLI con l'intervento dei componenti:

1. LOLLI Giovanni
2. BERARDINETTI Lorenzo
3. D'IGNAZIO Giorgio
4. PAOLUCCI Silvio
5. PEPE Dino
6. SCLOCCO Marinella

P	A
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☐	☒

Svolge le funzioni di Segretario Fabrizio Bernardini

OGGETTO

Oggetto: Approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2018-2019 in applicazione dell'art. 43 della L.R. 28 gennaio 2004 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" emanata in recepimento della Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE del 1979 e ss.mm.ed ii.;

VISTA la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare l'art. 43, c. 4;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, sulla base del quale in tutta la comunità in funzione del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale;

RILEVATO che, allo scopo di orientare le scelte dei diversi Paesi membri in materia faunistico-venatoria, la Commissione Europea ha adottato il documento denominato "Key Concepts of article 7 (4) of Directive 79/409/EEC on Periodo of Reproduction and premtial Migration of Humtable Bird Species in the EU";

VISTO il Reg.reg. n°1 /2017 e s.m.i per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

TENUTO CONTO che l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

VISTI i documenti dell'ISPRA denominati "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e "Guida per la stesura dei calendari venatori";

DATO ATTO che la Regione deve provvedere alla emanazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2018-2019 (di seguito Calendario);

RILEVATO che in data 9 aprile 2018 si è provveduto a tal fine ad acquisire l'avviso della Consulta Regionale della Caccia sulla proposta di Calendario venatorio, il cui processo verbale di seduta è unito alla presente al numero 5;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 4, sulla proposta di Calendario è stato richiesto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRA, che lo ha reso in conformità dell'accluso parere allegato 2;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357 del 8 settembre 1997, sulla proposta di Calendario è stata richiesta la valutazione di incidenza ambientale (VINCA), non ancora pervenuta alla data odierna (allegato 3);

CONSIDERATO che nella relazione - unita come allegato 4 - sono specificate le modalità di trattazione delle prescrizioni formulate dall'ISPRA sui diversi aspetti del Calendario su cui il predetto Istituto si è soffermato con raccomandazioni puntuali;

RITENUTO per quanto sopra esposto di approvare il Calendario venatorio 2018-2019 unito come allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, facendo riserva di adottare ulteriore atto in caso emergano, dalla relazione VINCA, osservazioni al calendario approvato concernenti Siti di interesse comunitario da recepire;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, sottoscrivendolo;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare il Calendario Venatorio Regionale 2018-2019 (allegato 1);
- 2) di fare riserva di adottare atto correttivo in caso emergano, dalla relazione VINCA, osservazioni al calendario approvato concernenti Siti di interesse comunitario da recepire;
- 3) Di pubblicare il presente deliberato sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>;
- 4) Di dare atto che gli allegati dal n. 1 al n. 5 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.

Allegati:

1. Calendario venatorio 2018-2019

2. Parere ISPRA prot. n. 35919/T-A11 del 30/5/2018 ;
3. Richiesta parere Vinca prot. RA 139391/18 del 16 maggio 2018
4. Relazione al calendario venatorio 2018-2019
5. Verbale consulta del 9 aprile 2018





Copia ~~per~~ ^{da} l'originale
Composta da n. 1 fogli
Data 13/07/2018 Firma 

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Avezzano (AQ) -

Ufficio : *Coordinamento e gestione del prelievo venatorio ed implementazione dell'osservatorio faunistico regionale*

Prot: RA/139391/18

Avezzano, li 16.05.2018

Al Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale DPC002
Ing. Domenico Longhi
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
erika.galeotti@regione.abruzzo.it
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it

L'AQUILA

Oggetto: L.157/92 art. 18 - Calendario Venatorio 2018- 2019 – Richiesta parere.

Ai fini della predisposizione del calendario venatorio 2018/2019 si trasmette, per la Valutazione di Incidenza Ambientale, la documentazione di seguito elencata:

- proposta di Calendario Venatorio;
- relazione di Incidenza Ambientale del Calendario Venatorio predisposta dall'Ufficio Programmazione Attività faunistico – venatoria ed ittico.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione, in attesa di quanto richiesto, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dr. Antonio Di Paolo
firmata

FR/aml

Copia conforme all'originale

Composto da n. 7 fogli

Data 13/07/2018 Firma



Prot.

35919 /T-A11 30 MAG. 2018

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca
Ufficio programmazione faunistico-venatoria
ed ittico-sportiva
PIAZZA TORLONIA 91
67051 AVEZZANO AQ
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it
e-mail: franco.recchia@regione.abruzzo.it
marialibera.aureli@regione.abruzzo.it

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Il Direttore
Dott.ssa Lini Morroni





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Responsabili dell'istruttoria: : Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-6512230 - e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644; e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 116598 del 23 aprile 2018 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto si desidera evidenziare come secondo la vigente normativa nazionale le Regioni e le Province Autonome abbiano autonomia decisionale per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del territorio di competenza rispetto alla quale redigono ogni anno il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto. Di contro le tematiche più generali attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura sancite, tra l'altro, dalla legge n. 157/92 e da diverse direttive, regolamenti e documenti interpretativi comunitari, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo i pronunciamenti della Corte Costituzionale su materie di ampia valenza ambientale e conservazionistica come ad esempio l'elenco delle specie cacciabili e i tempi di caccia.

Ne consegue che nell'ambito della formulazione di un parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ritenga opportuno soffermarsi in particolare sugli aspetti tecnici, procedurali e normativi attinenti gli argomenti di propria competenza.

Di seguito vengono articolate una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio della Regione Abruzzo che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico e perciò meritevoli di modifica secondo le indicazioni fornite. L'espressione di un parere favorevole da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria e l'ammontare dei carnieri allo stato di conservazione delle specie faunistiche che rappresentano risorse rinnovabili ma non inesauribili per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1). Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare, per alcuni taxa, diverso da quello attuale aggiornato in conseguenza delle modifiche intervenute nel frattempo (si veda Birdlife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibility*).

Inoltre, per la definizione dello stato di conservazione e dei periodi di caccia alle specie si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* e nel documento *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri.

Inoltre si sono considerate le valutazioni relative alla data di inizio della migrazione prenuziale di Tordo bottaccio e Cesena di cui alla nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, che si allega al presente parere.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Apertura della caccia prima dell' 1 ottobre

In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (16 settembre 2018) per le specie **Quaglia, Fagiano, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Colombaccio** questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche al 1° ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Nulla osta all'apertura della caccia al 16 settembre a **Merlo, Tortora, Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia**. Per queste specie va tuttavia previsto il prelievo esclusivamente nella forma dell'appostamento durante tutto il mese di settembre.

Per quanto riguarda la **Tortora** si evidenzia che questa specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC 1). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le misure di conservazione da adottare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie in corso di predisposizione da parte di ISPRA e che si prevede di completare entro settembre del corrente anno, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame.

Tempi di chiusura della caccia

L'inizio della migrazione pre-nuziale della **Beccaccia**, indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre. L'estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione pre-nuziale secondo il documento "Key Concepts", va subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione pre-nuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato, come previsto al capo D) del calendario regionale.

Per il **Colombaccio** dal 1° gennaio dovrebbe essere previsto il prelievo in forma esclusiva d'appostamento.

Specie cacciabili e carnieri massimi consentiti

La popolazione di **Pavoncella** sta diminuendo a un tasso abbastanza rapido e la specie è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List*. La caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo (<http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0>). Inoltre, *Birdlife International* non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (BirdLife International, 2017). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la specie includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili statistiche sui carnieri. Stante tale situazione lo scrivente Istituto non ritiene si renda necessaria al momento l'adozione di misure più restrittive sulla caccia alla Pavoncella anche in considerazione del fatto che il trend della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (Zenatello *et al.* 2014). Tuttavia si invita codesta Amministrazione ad attivare da subito un attento monitoraggio degli abbattimenti di Pavoncella al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie.

In data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "Piano di gestione nazionale per l'**Allodola**" reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale piano. Inoltre, al fine di ridurre l'impatto venatorio sulla specie, si ritiene opportuno che venga limitato il rilascio dei permessi giornalieri a cacciatori di altre Regioni (ex art 16 bis della LR 10/1998) al Piano delle 5 Miglia (ATC Sulmona), area



particolarmente importante per l'Allodola e per altre specie tutelate come la Tottavilla ed il Calandro.

Questa misura dovrebbe essere presa anche per tutti i distretti di gestione della **Coturnice**; si ricorda, infatti, che a causa del decremento osservato nelle popolazioni europee, questa specie viene attualmente classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>).

Mammiferi

Lepre

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.

Volpe

Per la **Volpe** si forniscono indicazioni relative ai periodi e ai modi di prelievo:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale (inizio all'1 ottobre) ;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira: nei periodi concessi per il prelievo selettivo degli Ungulati, con l'esclusione del periodo 15 marzo - 31 agosto e comunque nel rispetto dell'arco temporale di cui alla legge n.157/92, art. 18, comma 2.

Cinghiale

Per quanto concerne i tempi previsti per il prelievo selettivo del **Cinghiale** (capo B) punto 4), si evidenzia che il periodo riportato differisce da quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione degli ungulati: cervidi e bovidi" (Raganella et al., 2013). Pertanto, esso non appare tecnicamente condivisibile se non alla luce di precise indicazioni definite da codesta Amministrazione circa gli obiettivi di gestione previsti per questa specie e la chiara indicazione delle aree in cui si intende estendere temporalmente il prelievo selettivo della specie. Pertanto, si evidenzia la necessità di indicare con chiarezza le aree in cui si intende ampliare il prelievo al Cinghiale, per tutte le classi d'età indicate, ed esplicitare gli obiettivi gestionali che si intende perseguire in tali aree.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Per quanto concerne le modalità e i tempi di prelievo del Cinghiale nella ZPC, si evidenzia che il TTP "Caccia e Sorveglianza", sulla base dei dati disponibili sull'uso dell'area da parte di esemplari di Orso bruno marsicano, ritiene che andrebbero utilizzate tutte le possibili cautele volte a minimizzare eventuali disturbi antropici nell'area e, pertanto -per coerenza con quanto indicato e adottato nella ZPE- andrebbero adottate le stesse modalità di gestione venatoria ivi previste. A parere del "Caccia e Sorveglianza", condiviso da ISPRA, non appare pertanto condivisibile l'utilizzo della mini braccata anche alla luce del fatto che la ZPC ricomprende in tutto o in parte 3 Siti d'Importanza Comunitaria (SIC IT110099 "Gole del Sagittario"; SIC IT110100 "Monte Genzana"; SIC IT110204 "Majella sud ovest") non indicati nel Calendario venatorio 2017-18 nonostante il formulario standard, aggiornato a ottobre 2013, riporti la presenza di Orso. Infine, coerentemente con quanto indicato dal TTP "Caccia e Sorveglianza", si concorda con la necessità di ridefinire la zonizzazione adottata in quest'area di connessione (ZPC) sulla base di informazioni aggiornate relative alla presenza di orsi e di una opportuna e necessaria interlocuzione con gli Enti deputati al monitoraggio dell'Orso *sensu* direttiva Habitat (92/43 CE e DPR 357/97). Al riguardo, si evidenzia a codesta Amministrazione l'esistenza di altre aree critiche [il confine nord-orientale della ZPC, nei comuni di Cansano-Campo di Giove- Pacentro (AQ); l'area compresa tra la Majella sud-orientale e il Molise, a nord dei Monti Pizi (CH); l'area esterna al Parco della Majella, che comprende il versante orientale del Morrone e la media bassa valle dell'Orta (PE); l'area compresa tra i comuni di Rocca Pia, Rivisondoli e Roccaraso] che richiederebbero una revisione delle modalità di gestione venatoria ivi adottate.

FORME DI CACCIA

La caccia in forma vagante non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili agli aspetti indicati al capitolo su **Apertura della caccia prima dell' 1 ottobre**.

DIVIETO DI PRELIEVO SU TERRENO INNEVATO (DI CUI ALLA LETTERA A) PUNTO 6. DIVIETI)

Il divieto di caccia "su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve", stabilito dalla legge n. 157/92, art. 21, comma 1, lettera m), risulta funzionale all'esigenza di tutelare le popolazioni faunistiche nel caso in cui condizioni climatico-ambientali particolari possono determinare una maggiore frequenza di abbattimento rispetto a quanto avviene in condizioni ordinarie a causa di una modificazione del comportamento delle diverse specie (concentrazione in pochi siti idonei al reperimento del cibo, maggiori difficoltà di spostamento, ecc.). Va evidenziato a questo proposito che la norma in questione è inserita in un *corpus* normativo in cui il prelievo di fauna selvatica a scopo venatorio è regolamentato dal meccanismo della cosiddetta "caccia programmata" secondo il quale esiste un carniere annuale potenziale per ciascun cacciatore (dato dal numero teorico di capi abbattibili per ciascuna giornata di caccia moltiplicato per il numero di giornate teoricamente utilizzabili secondo le disposizioni del calendario venatorio regionale) che tuttavia non trova alcun riscontro con la reale densità delle popolazioni locali delle specie cacciate. In questo contesto il legislatore ha inserito una serie di divieti, tra cui quello in esame, tendenti appunto ad evitare, sia pure in maniera indiretta, un prelievo eccessivo attraverso la "caccia





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

programmata", escludendo pertanto dal suddetto divieto il prelievo in selezione degli Ungulati. Occorre pertanto che in concomitanza con il verificarsi dei suddetti fattori meteo climatici, codesta Amministrazione provveda tempestivamente a vietare il prelievo venatorio.

Fermo restando il divieto di cui all'art. 21, comma 1, lettera n), dal punto di vista normativo la caccia agli uccelli acquatici da appostamenti situati in corrispondenza di corpi idrici non ghiacciati ma in presenza di suolo innevato, non contrasta con le disposizioni della legge quadro nazionale. Tuttavia dal punto di vista tecnico occorre considerare che durante le ondate di freddo intenso in corrispondenza delle quali si verificano estese nevicate e la temperatura permane a lungo su valori inferiori agli 0°C, gli uccelli acquatici, come la gran parte della fauna selvatica, da un lato devono disporre di maggiori risorse energetiche per far fronte alle condizioni meteorologiche avverse, dall'altro incontrano maggiori difficoltà nel reperimento del cibo. L'esercizio della caccia in questi momenti risulta maggiormente impattante poiché determina un incremento della mortalità legato non solo all'aumento del prelievo diretto, reso più semplice dalla minore mobilità degli animali, ma anche, indirettamente, al disturbo arrecato alla comunità ornitica presente, costretta a impiegare le proprie energie per fuggire anziché per le attività di foraggiamento così importanti per garantire la sopravvivenza in condizioni climatico-ambientali critiche. In ottemperanza al principio di precauzione si rende pertanto opportuno che codesta Amministrazione preveda il divieto di caccia anche nei corsi d'acqua perenni successivamente al verificarsi di estese nevicate indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sulla superficie delle acque.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Piero Genovesi)

n. 2 allegati

RC-FR-ASO/lr
Rif. Int. 28974/2018



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA



Copia conforme all'originale

Composta da n. 11 fogli

Data 13/07/2018 Firma *ST*

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2018-2019



SOMMARIO

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA	3
CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI.....	4
1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA.....	4
2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE	4
3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI	5
4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE	5
5. OBBLIGHI DEL CACCIATORE.....	5
6. DIVIETI	6
CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC e ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO.....	6
1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA ZPC e ZPE (C1 e C2).....	7
2. . ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC E ZPS	7
3. ALRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO.....	8
4. PRESCRIZIONI E DIVIETI.....	8
CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA.....	9
CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE.....	9
CAPO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA.....	9
1. AMMISSIONI.....	9
2. TESSERINO UNICO.....	10
3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)	10
CAPO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2018/2019.....	11



Nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria è regolata dalle prescrizioni che seguono:

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

Quaglia (*Coturnix coturnix*): nel mese di settembre nei giorni 16 -19 - 22 - 23 - 26 - 29 e 30. Dal 1 ottobre fino al 31 ottobre 2018.

Fagiano (*Phasianus colchicus*): nel mese di settembre nei giorni 16 -19 - 22 - 23 - 26 - 29 e 30. Dal 1 ottobre fino al 29 novembre 2018 con un prelievo massimo di due capi per cacciatore; dal 1 dicembre 2018 al 19 gennaio 2019 la caccia è consentita solo nelle unità territoriali di gestione (aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell'ISPRA. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.

Cesena (*Turdus pilaris*), **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*), **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*): dal 1 ottobre al 20 gennaio 2019. Nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Colombaccio (*Columba palumbus*), dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019. Nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento

Merlo (*Turdus merula*) **Tortora** (*Streptopelia turtur*) nel mese di settembre nei giorni 16 -19 - 22 - 23 - 26 - 29 e 30 esclusivamente nella forma dell'appostamento. Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), **Gazza** (*Pica pica*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*): nel mese di settembre nei giorni 16 -19 - 22 - 23 - 26 - 29 e 30 esclusivamente nella forma dell'appostamento. Dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019. Nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento

Lepre (*Lepus europaeus*): nel mese di settembre nei giorni 16 -19 - 22 - 23 - 26 - 29 e 30. Dal 1 ottobre al 16 dicembre 2018; su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Regione con il supporto dell'ISPRA. Nell'area a) e nei comuni dell'area b) è vietato il ripopolamento di lepri.

Volpe (*Vulpes vulpes*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018; dal 1 al 31 gennaio 2019 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte dagli ATC sentita la Regione;

Starna (*Perdix perdix*): dal 1 ottobre al 29 novembre 2018; l'avvio del prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani adottati dagli ATC da rendere pubblici attraverso pubblicazione sul profilo internet dell'Ambito e trasmissione alla Regione, entro e non oltre la data del 15 settembre 2018; in caso di mancata predisposizione o pubblicazione dei Piani, la caccia alla specie non è consentita. Il monitoraggio e la reintroduzioni delle popolazioni devono essere conformi al Piano d'azione Nazionale per la starna. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*): dal 1 ottobre al 10 gennaio 2019 il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al capo **D-Beccaccia**.

Coturnice (*Alectoris graeca*): dal 1 ottobre al 29 novembre 2018 esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**CAPO E-Coturnice**.

Cinghiale (*Sus scrofa*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018. La caccia è consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 e s.m.i; la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo può essere attuata con le modalità e le tempistiche di cui al successivo Capo B) punto 4.

Alzavola (*Anas crecca*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*): dal 1 ottobre al 20 gennaio 2019. Nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento

Allodola (*Alauda arvensis*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018. Al fine di ridurre l'impatto venatorio sulla specie, è vietato l'esercizio della caccia nel Piano delle 5 Miglia (ATC di Sulmona) ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r. 10/1998)

Nelle giornate di caccia a settembre è consentito l'utilizzo di massimo due cani da ferma per cacciatore/equipaggio e di massimo 6 cani da seguita per cacciatore/equipaggio.

Resta salvo quanto previsto per Merlo (*Turdus merula*) Tortora (*Streptopelia turtur*) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) per i quali nel mese di settembre la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento

CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI

1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA

- a. L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.
- b. La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo art. 4, nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica, e festivi infrasettimanali. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e l'ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì.
- c. La caccia a starna, fagiano e lepre è consentita tre giorni settimanali a scelta, con il divieto di esercitare il prelievo il lunedì se continuativo con le due precedenti giornate di caccia del sabato e della domenica.
- d. All'interno dei distretti di gestione della Coturnice il prelievo venatorio di tutte le specie cacciabili è autorizzato a partire dal 1 ottobre.
- e. Dal 1 gennaio fino al termine della stagione venatoria la caccia è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo da esercitarsi ad una distanza superiore a 500 metri da zone umide frequentate da uccelli acquatici (laghi, bacini artificiali, aree di foce) da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
- f. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati determinati

dal 16 al 30 settembre	Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00 (ora legale)
dal 1 al 15 ottobre	Inizio ore 06:00 / Termine ore 18:44 (ora legale)
dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale	Inizio ore 06:20 / Termine ore 18:29 (ora legale)
dal primo giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre	Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:02 (ora solare)
Dal 1 al 15 novembre	Inizio ore 05:40 / Termine ore 16:56
dal 16 al 30 novembre	Inizio ore 05:57 / Termine ore 16:40
dal 01 al 15 dicembre	Inizio ore 06:15 / Termine ore 16:30
dal 16 al 31 dicembre	Inizio ore 06:30 / Termine ore 16:30
dal 01 al 15 gennaio	Inizio ore 06:36 / Termine ore 16:39
dal 16 al 31 gennaio	Inizio ore 06:33 / Termine ore 16:55

Fa eccezione la caccia alla beccaccia che ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima gli orari sopra indicati.

2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti:

Fauna stanziale:

- **Cinghiale:** n. 2 capi giornalieri;



- **Lepre:** n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- **Coturnice:** 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- **Fagiano e Starna:** n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
- **Volpe:** n.2 capi giornalieri e n. 50 stagionali;

Fauna migratoria

- **Tortora:** n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- **Quaglia:** n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
- **Beccaccia:** n. 3 capi giornalieri fino a dicembre. Da gennaio il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 2 capi; per un massimo di n. 20 capi stagionali
- **Allodola:** n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;
- **Colombaccio:** n. 10 capi giornalieri;
- **Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello:** n. 15 capi giornalieri;
- **Merlo:** n. 5 capi giornalieri;
- **Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia:** n. 5 capi giornalieri e n.50 stagionali.
- **Folaga, Gallinella d'acqua** n.5 capi giornalieri ;
- **Beccaccino, Alzavola, Fischione, Germano reale e Marzaiola:** n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;
- **Porciglione:** n. 2 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
- **Pavoncella:** n. 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali;

3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI

- a. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota ad un ATC della regione Abruzzo. In conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito nei 30 giorni che precedono l'apertura della caccia. L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.
- b. Resta vietata ogni attività di allenamento e utilizzo dei cani nelle giornate di silenzio venatorio di martedì e venerdì e in orari pomeridiani oltre le ore 19:00. L'allenamento dei cani è altresì vietato nelle aree di sovrapposizione delle popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*) indicate dall'ISPRA.
- c. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
- d. I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.
- e. Nel mese di gennaio l'utilizzo del cane per la ricerca e lo scovo della selvaggina è consentito solo per la caccia alla Beccaccia e al Beccaccino. Per le altre specie cacciabili a gennaio è consentito l'utilizzo del cane che va tenuto legato e liberato solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

La caccia di selezione è regolata dall'art. 18 della Legge 157/92 e dall'art. 11- quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005.

5. OBBLIGHI DEL CACCIATORE

- a. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino unico di abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale, rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza. Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.
- b. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito Web caccia della regione Abruzzo

- c. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ogni anno, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve provvedere al versamento della quota di partecipazione all'ATC di residenza.
- d. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
- e. Il cacciatore deve annotare, subito dopo l'abbattimento e in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
- f. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti praticano la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.
- g. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Regione nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.

6. DIVIETI

- a. E' vietata l'attività venatoria nei periodi e nei territori in cui il terreno sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo A) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi e stagni purché non completamente ghiacciati e ad una distanza massima di metri 50 dalle rispettive rive, esclusivamente in appostamento temporaneo con il cane tenuto legato e liberato solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita. E' fatto obbligo inoltre di raggiungere e abbandonare il sito con arma scarica in custodia.
- b. In caso di innevamento prolungato e in caso di estese nevicate, la Regione può sospendere ogni attività venatoria anche nei corsi d'acqua perenni, indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sulla superficie delle acque, pubblicandone avviso sul sito web dell'Ente.
- c. E' vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale.
- d. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa. Al fine di sensibilizzare il mondo venatorio sui rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali, si rende obbligatorio il link, alla pubblicazione dell'ISPRA, sui siti della Regione degli ATC.
- e. E' vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (*Milvus milvus*) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*): Acciano, Aielli, Castelvechio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Goriano Sicoli, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pescina, e Tornimparte. Fatto salvo a quanto previsto per i comuni ricadenti nei siti Sic elencati al Capo C) punto 2 lettera c.. E' obbligatoria la pubblicazione del Sito IBA 115 nei siti web degli ATC interessati.
- f. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.
- g. Al fine di evitare il disturbo sui dormitori di nibbio reale nel territorio dei comuni di Torricella Peligna, Atesa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, San Buono e Cupello, la caccia al cinghiale in braccata termina alle 14:30.
- h. L'utilizzo della carabina è vietata per la caccia alla volpe.

CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC e ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO.

Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, l'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone ZPC e ZPE è consentita nei periodi indicati nei precedenti capi A) e B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA ZPC e ZPE (C1 e C2)

Per la tutela dell'Orso bruno marsicano, il prelievo venatorio nella Zona di connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, e nella Zona di protezione esterna del PNALM, d'ora in avanti ZPE, distinta in aree denominate C1 e C2, individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva", è consentito secondo le seguenti disposizioni.

- a. **Cinghiale:** la specie è cacciabile dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. L'esercizio della caccia è consentito con le seguenti modalità:

Zona ZPE C1

caccia in girata con limiere abilitato ENCI;

Zona ZPE C2

caccia collettiva con un solo cane.

Zona ZPC

caccia collettiva con un solo cane. Dal 16 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 è consentita anche la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra. La giornata di caccia in forma collettiva con l'utilizzo di tre cani ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 9.00 con il posizionamento delle poste, solo successivamente con lo svolgimento della braccata (comma 31 art.1 RR n. 5/2014).

Qualora dalla rete di monitoraggio del PATOM sia segnalata la presenza di Orso in determinate zone, l'ATC provvede alla sospensione della mini braccata nelle medesime zone

- b. **Lepre:** Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alla lepre è consentita dal 01 ottobre al 16 dicembre 2018 con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A), ad equipaggi che impiegano massimo due cani da seguita. Possono essere impiegati quattro cani solo se la muta ha il brevetto rilasciato dall'ENCI. E' consentito l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.)

- c. **Volpe:** Zona ZPE e Zona ZPC

L'abbattimento della volpe è consentito esclusivamente durante la caccia al cinghiale.

- d. **Coturnice:** Zona ZPE e Zona ZPC

La specie è cacciabile dal 1 ottobre al 29 novembre 2018 con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.

- e. **Altre specie :** Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alle singole specie è possibile con i periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

2. ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC E ZPS

- a. Nelle seguenti aree SIC della Provincia dell'Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell'**Orso bruno** (*Ursus arctos*), la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la Zona ZPE C1 del PNALM del presente capo C, salvo per la lepre per la cui caccia non possono essere utilizzati più di due cani:

- SIC Gole del Sagittario (Cod. Natura 2000 IT7110099);
- SIC "Monte Genzana" (Cod. Natura 2000 IT110100);
- SIC "Majella sud ovest" (Cod. Natura 2000 IT110204);
- SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelunga (solo per la parte esterna alla "zona ZPE") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia (solo per la parte esterna "zona ZPE") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Monte Sirente e monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
- SIC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Serra Secca-Cima Vallevona (Cod. Natura 2000: IT7110207);

- SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
 - SIC Monna Rosa-Monte Viperella (Cod. Natura 2000: IT7110207);
 - SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
 - SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT71140212).
- b. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 20 gennaio l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:
- SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
 - SIC Ginepretti a *Juniperus macrocarpa* e Gole del Torrente Rio Secco (Cod. Natura 2000: IT7140117);
 - SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT7140212);
 - SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (Cod. Natura 2000: IT7140214);
 - SIC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
 - SIC Rupe di Turrialignani e Fiume Pescara (Cod. Natura 2000: IT7130105)
 - SIC Calanchi di Atri (Cod. Natura 2000: IT7120083)
- c. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Grifone, la caccia non è consentita con l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo:
- SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
 - SIC Monte Salviano (cod. Natura 2000 IT 7110092)
 - SIC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
 - SIC Monti Simbruini (cod. Natura 2000 IT 7110207)
- d. Nelle aree SIC e ZPS la caccia al tordo sassello termina al 10 gennaio 2019;
- e. Nelle aree SIC e ZPS la caccia alla beccaccia termina al 31 dicembre 2018
- f. Nelle aree SIC ricadenti in zona ZPC (SIC IT110099; SIC IT 7110100 SIC IT 7110204) la caccia in mini braccata deve essere autorizzata dall'ente gestore dell'area su richiesta degli ATC interessati.
- g. Nella ZPS Parco Regionale Sirente Velino le forme di caccia al cinghiale devono essere concordate tra l'Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo venatorio ed Implementazione dell'Osservatorio Faunistico e Venatorio della Regione e il Parco.
- h. Nelle aree SIC presenti all'interno dell'IBA 115 è vietato l'uso delle munizioni al piombo. Gli ATC Chietino lanciaiano e Vastese, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito le cartine delle suddette aree.
- i. Nelle aree SIC e ZPS è vietata la caccia alla tortora, pavoncella e moriglione.

3. ALRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO

In attesa che sia ridefinita la zonizzazione adottata nell'area di connessione e della conseguente revisione delle modalità di gestione venatoria, prima dell'apertura della caccia al cinghiale, l'Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo venatorio ed Implementazione dell'Osservatorio Faunistico e Venatorio (UCGPVOF) della Regione, concorda con la Rete di monitoraggio del PATOM le azioni da intraprendere qualora nelle zone di seguito indicate sia segnalata la presenza di Orso:

- Confine nord orientale della zona ZPC nei comuni di Canzano, Campo di Giove e Pacentro (AQ)
- Area compresa tra la Maiella sud Orientale e il Molise
- Area compresa a nord dei Monti Pizi (CH)
- Area esterna al Parco della Maiella che comprende il versante orientale del Morrone e la media bassa Valle dell'Orta (PE)
- Area compresa tra i comuni di Rocca Pia Rivisondoli e Roccaraso (AQ)

4. PRESCRIZIONI E DIVIETI

Allenamento e uso dei cani. non è consentito l'allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia. I cani impegnati nelle zone di presenza dell'Orso devono essere vaccinati con un vaccino tetravalente comprendente anche il cimurro.

Altri divieti

- ✓ E' vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04;
- ✓ E' vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
- ✓ E' vietata la caccia nelle aree poste nelle vicinanze delle tane di svernamento dell'Orso segnalate dal PNALM.
- ✓ E' vietata la caccia vagante dal 1° gennaio nei siti SIC e ZPS non ricompresi nella ZPE e nella ZPC



CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA

Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all'interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L'attività di monitoraggio può essere effettuata esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all'uopo stabilite dall'ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.

La Regione Abruzzo, provvede a sospendere il prelievo della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dall'ISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di riattivazione del prelievo venatorio è comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (<https://www.regione.abruzzo.it/caccia/>)

La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- b. Entro il 20 febbraio, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.

CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE

La caccia alla Coturnice (*Alectoris graeca*) è esercitabile nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. Il prelievo della Coturnice è consentito a partire dal 1° ottobre nei soli Distretti di gestione individuati dalla Regione tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale degli ATC, sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico della Regione ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
- b. In tutti i Distretti di gestione individuati dalla Regione, al fine di ridurre l'impatto venatorio sulla specie, è vietato l'esercizio venatorio ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r. 10/1998);
- c. Nella ZPE del PNALM, nelle zone SIC e ZPS sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca;
- d. All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
- e. I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria, entro il 16 settembre 2018, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "partecipazione al prelievo di coturnice", i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Regione.
- f. Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Regione e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
- g. Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della Regione, sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

CAPO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA

1 AMMISSIONI

Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori

ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria.

2. TESSERINO UNICO

h. È fatto obbligo agli ATC predisporre un tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale, che deve contenere le informazioni minime indicate dalla Regione. Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori iscritti (residenti), ammessi (non residenti in Regione) ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.

L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.

Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.

Gli ATC della Regione Abruzzo hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.

I dati di abbattimento nella piattaforma informatica devono essere inseriti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)

a) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.

b) Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito caccia della Regione, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, e.mail o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.

c) L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.

d) Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.

e) Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.

f) Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

- ATC L'Aquila "01L"
- ATC Avezzano "02L"
- ATC Barisciano "03L"
- ATC Subequano "04L"
- ATC Sulmona "05L"
- ATC Roveto-Carseolano "06L"
- ATC Pescara "07L"
- ATC Chetino-Lancianese "08L"
- ATC Vastese "09L"
- ATC Salinello "10L"
- ATC Vomano "11L"

g) L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.

h) I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Regione concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2018/2019

Specie	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
Quaglia	16-19-22-23-26-29-30 ⁽¹¹⁾	dal 01 al 31			
Fagiano	16-19-22-23-26-29-30 ⁽¹¹⁾	dal 01	al 29	dal 01 ⁽¹⁾	al 19 ⁽¹⁾
Lepre comune	16-19-22-23-26-29-30 ⁽¹¹⁾	dal 01		al 16	
Volpe		dal 01		al 31	dal 01 al 31 ⁽²⁾
Starna		dal 01 ⁽³⁾	al 29 ⁽³⁾		
Beccaccia ⁽⁴⁾		dal 01		al 31 ⁽⁸⁾	Dal 01 al 10
Coturnice ⁽⁵⁾		dal 01	al 29		
Cinghiale		dal 01		al 31	
Merlo, Tortora	16-19-22-23-26-29-30 ⁽⁹⁾	dal 01		al 31	
Tordo sassello		dal 01		al 31	Dal 1 al 10 ⁽⁷⁾ ⁽⁶⁾
					Dal 1 al 20 ⁽⁶⁾
Cesena Tordo bottaccio.		dal 01		al 31	Dal 1
					al 20 ⁽⁶⁾
Cornacchia grigia Gazza Ghiandaia	16-19-22-23-26-29-30 ⁽⁹⁾	dal 01			dal 1 al 31 ⁽⁶⁾
Colombaccio		dal 01		al 31	dal 1 al 31 ⁽⁶⁾
Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Beccaccino, Pavoncella. Porciglione.		dal 01			Dal 1 al 20 ⁽⁶⁾
Allodola		dal 01 ⁽¹⁰⁾		al 31 ⁽¹⁰⁾	

NOTE

(1) Prelievo consentito nelle Unità territoriali di gestione dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

(2) il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita stabilite dagli ATC, sentita la Regione.

(3) La caccia alla starna è subordinata all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC.

(4.) Prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo D) Caccia alla Beccaccia.

(5) Prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo E) Caccia alla Coturnice

(6) nel mese di gennaio la caccia alla specie è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento appostamento fisso o temporaneo con obbligo di lasciare il sito con arma scarica in custodia.

(7) solo per il tordo sassello nelle aree ZPS e SIC la caccia termina al 10 gennaio

(8) all'interno delle aree natura 2000 la caccia alla beccaccia termina il 31 dicembre

(9) nel mese di settembre la caccia alla specie è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento con obbligo di lasciare il sito con arma scarica in custodia.

(10) E' vietato l'esercizio della caccia all'Allodola nel Piano delle 5 Miglia ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero

(11) E' consentito l'utilizzo di massimo due cani da ferma per cacciatore/equipaggio e di massimo 6 cani da seguita per cacciatore/equipaggio



Copia conforme all'originale

Composto da n. 14 fogli

Data 13/07/2018 Firma *SA*

Relazione tecnica per la stesura del calendario venatorio stagione di caccia 2018-2019.

PREMESSA

La presente relazione viene stilata in chiave esplicativa dell'approccio seguito nel calendario venatorio per discostarsi dalle raccomandazioni formulate dall'ISPRA nel proprio parere. La relazione è stata redatta seguendo l'impostazione della "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla L. comunitaria 2009, art. 42" trasmessa dall'ISPRA alle amministrazioni regionali. Per le specie, il cui periodo di caccia nel calendario venatorio si è discostato dal parere ISPRA, è stato indicato il periodo di prelievo per la regione Abruzzo e le eventuali misure di mitigazione.

LE BASI BIOLOGICHE

L'art. 7 della direttiva stabilisce che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). Questi principi sono motivati da evidenti ragioni biologiche e di conservazione che possono essere sintetizzate come segue.

- Il prelievo di individui nidificanti ha pesanti ripercussioni negative sulla dinamica della popolazione interessata poiché elimina la fonte stessa del reclutamento costituito dalla loro progenie.
- Il prelievo di individui che hanno ancora giovani dipendenti dalle loro cure determina un elevato tasso di mortalità tra questi ultimi, innescando un fenomeno simile a quello descritto al punto precedente.
- Il prelievo di individui durante il ritorno ai luoghi di nidificazione può determinare alterazioni nella struttura delle popolazioni (rapporto numerico tra le classi di sesso e di età) e tende ad eliminare i migliori riproduttori. Infatti in molte specie di uccelli, anche tra quelle cacciabili, la migrazione prenuziale è caratterizzata da un transito anticipato dei maschi rispetto alle femmine e degli adulti rispetto agli immaturi nell'ambito della medesima classe di sesso. Questa strategia tende ad ottimizzare i tempi della riproduzione, facendo sì che, al loro arrivo, le femmine trovino già i maschi insediati nei rispettivi territori, il che consente un inizio immediato delle attività di corteggiamento, accoppiamento e nidificazione. Al tempo stesso, l'arrivo anticipato dei soggetti adulti, più esperti e di norma dominanti rispetto ai giovani, consente a questi ultimi di evitare di confrontarsi con gli adulti nelle fasi di definizione dei confini territoriali, offrendo loro la possibilità di stabilire territori che non interferiscono con quelli di soggetti dominanti. I soggetti che migrano per primi hanno lasciato per primi i quartieri di svernamento in base ad un più precoce raggiungimento delle condizioni fisiche di partenza, oppure hanno migrato più rapidamente dei soggetti che giungono successivamente nelle aree di nidificazione. In termini generali dunque i soggetti che migrano per primi sono caratterizzati da *performances* migliori, e possono quindi essere considerati quelli caratterizzati dai più alti livelli di *'fitness'* riproduttiva. La caccia esercitata anche solo durante le prime fasi della migrazione prenuziale determinerebbe il prelievo proprio delle componenti più importanti dal punto di vista demografico.

LA DEFINIZIONE DEI PERIODI CRITICI

Il testo della direttiva non indica date precise in merito alla stagione di caccia, lasciando agli stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, che tuttavia debbono rispettare i principi appena evidenziati. Allo scopo di orientare le scelte dei diversi paesi, la Commissione Europea ha a suo tempo istituito un comitato scientifico (Comitato Ornithologia), costituito da esperti ornitologi, che ha ricevuto il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale. I risultati del lavoro del Comitato sono riportati nel documento *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001. I migliori dati della letteratura scientifica disponibile e quelli raccolti direttamente dall'ISPRA hanno rappresentato la base per la definizione dei periodi di riproduzione e di migrazione riferiti all'Italia e contenuti nel *"Key concepts document"*; essi dimostrano che nel nostro paese per molte specie cacciabili l'inizio della migrazione prenuziale avviene per molte delle specie cacciabili nel nostro Paese già durante il mese di febbraio e per alcune già nel mese di gennaio. Inoltre i recenti mutamenti climatici hanno dimostrato di influenzare i tempi della migrazione degli uccelli, determinando generalmente un anticipo dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione legato ad una partenza più precoce delle aree di svernamento africano (Jonzén et al., 2006).

LA GUIDA INTERPRETATIVA

Più recentemente la Commissione Europea ha prodotto un ulteriore documento, teso a fornire suggerimenti per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria; si tratta della *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* che, sebbene non possa essere considerato uno strumento con valore giuridico, come affermato dalla stessa Commissione, rappresenta un utile riferimento dal punto di vista tecnico. In particolare, la predetta guida stabilisce che:

- *«La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione ... omissis» (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.2);*
- *«omissis ... ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia ... omissis ... è ammesso un certo margine di flessibilità ... omissis ... inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni ad un periodo di dieci giorni ... omissis» (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.9).*

La sovrapposizione tra stagione venatoria e periodo di protezione è stata studiata ed elaborata nel Key Concepts document in base ad un sistema di periodo di dieci giorni (decadi). Se il periodo di divieto di caccia inizia o finisce in una particolare decade, in quella decade vi è una *"sovrapposizione teorica"* (tra caccia e migrazione pre-nuziale o riproduzione). La *"sovrapposizione teorica"* è accettata dalla Commissione appunto in senso teorico, ovvero in quanto non dimostrabile con certezza. Nella decade successiva all'inizio del periodo vietato (o precedente alla sua fine) si parla invece di *"sovrapposizione reale"*, che non è ammessa (linee guida C.E.2.7.2). L'attività venatoria è dunque ammessa nella decade di sovrapposizione teorica ma strettamente vietata nella decade successiva (quella di sovrapposizione reale). Risulta dunque opportuno valutare le date di apertura e chiusura della stagione venatoria considerando che già in essa sono incluse due decadi di sovrapposizione teorica (una in apertura e l'altra in chiusura).

La guida, inoltre, nel capitolo "rischio di perturbazione" (punto 2.6.22) tratta anche il rischio del disturbo. Questo fenomeno dipende, tra gli altri fattori, dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate e dagli habitat utilizzati nonché dalla disponibilità di zone di rifugio alternative.

Per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli durante i periodi di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia occorre quindi tenere pienamente conto della necessità di creare nuove aree di rifugio a silenzio venatorio che consentano agli uccelli interessati di riposarsi e di nutrirsi. Le aree devono essere concepite in modo da assicurare agli uccelli sufficienti opportunità di alimentarsi adeguatamente e la possibilità di svolgere altre attività. Tali aspetti devono essere determinati zona per zona in funzione delle esigenze ecologiche, comportamentali, nutrizionali ed energetiche delle diverse specie cacciabili interessate dallo scaglionamento dei periodi di caccia.

Nella Regione Abruzzo, per la presenza di parchi nazionali, regionali, riserve regionali e siti SIC e ZPS, esiste un'ampia rete di zone di rifugio che occupa più del 50% del territorio regionale. Per questo non si è tenuto conto del parere ISPRA, la quale consiglia la riduzione del periodo di caccia, al fine di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio.

STAGIONE VENATORIA ED INFLUENZA DELLA CACCIA SULLA DINAMICA DELLE POPOLAZIONI

In ottemperanza ad un basilare principio di dinamica delle popolazioni ed indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come avviene invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo-invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, che dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. In diversi casi il meccanismo appena illustrato ha trovato una conferma sperimentale attraverso l'analisi della percentuale relativa di uccelli adulti abbattuti rispetto a quelli giovani mano a mano che il prelievo prosegue durante la stagione di caccia: all'inizio si rileva generalmente una preponderanza di giovani nel carnere mentre il rapporto tende ad invertirsi nella parte terminale della stagione.

Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92. Questa data estrema di chiusura della stagione venatoria per i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia come il Canada e gli Stati Uniti. Va infine rilevato che anche i paesi dell'Europa mediterranea che in passato adottavano calendari estesi al mese di febbraio stanno progressivamente anticipando la chiusura della stagione di caccia agli uccelli migratori.

CALENDARI VENATORI E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE

La stesura dei calendari venatori deve basarsi anche sullo stato di conservazione, generale e locale, delle diverse specie, perché, soprattutto per gli uccelli migratori, la durata della stagione di caccia rappresenta un elemento importante nel determinare la quantità di individui che possono essere abbattuti. Infatti i calendari venatori fissano il carniere giornaliero massimo realizzabile da ciascun cacciatore per ciascuna specie e, a volte, anche quello massimo stagionale, ma per gli uccelli migratori non si verifica ancora oggi una diretta relazione tra il carniere consentito ed i dati di abbondanza anche quando disponibili (ad es. nel caso degli uccelli acquatici).

Per la definizione dello stato di conservazione e le informazioni riguardanti consistenza e *trend* delle popolazioni la Commissione europea ha adottato come testo ufficiale di riferimento il volume "*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*" di BirdLife International, 2004, edita da BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 12), Cambridge, UK. Esso presenta un'analisi dello stato di conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti in Europa, individuando quelle prioritarie (*Species of European Conservation Concern* o SPECs) in modo da poter attuare azioni di conservazione volte a migliorarne lo *status*. In base a questo sistema ciascuna specie è stata assegnata alle seguenti categorie:

SPEC 1: specie presente in Europa e ritenuta di interesse conservazionistico globale, in quanto classificata come gravemente minacciata, minacciata, vulnerabile prossima allo stato di minaccia, o insufficientemente conosciuta secondo i criteri della Lista Rossa IUCN;

SPEC 2: specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione sfavorevole;

SPEC 3: specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione sfavorevole;

Non-SPEC^E: specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione favorevole;

Non-SPEC^C: specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, dove gode di uno stato di conservazione favorevole.

In linea di principio la caccia alle specie in declino dovrebbe essere sospesa, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.

INDICAZIONI PER LE SPECIE DI UCCELLI

Di seguito vengono fornite indicazioni per le specie i cui tempi di caccia si discostano dal parere ISPRA. I limiti estremi dei periodi definiti nel documento "*Key concepts*" vengono indicati come l'ultimo giorno della decade di riferimento nel caso della fine della riproduzione e dipendenza ed il primo giorno della decade di riferimento nel caso dell'inizio della migrazione prenuziale. I periodi di caccia nella regione Abruzzo sono stati definiti **tenendo conto anche della decade di "sovrapposizione teorica" (tra caccia e migrazione pre-nuziale o riproduzione così come definito nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici). La "sovrapposizione teorica" è accettata dalla Commissione appunto in senso teorico, ovvero in quanto non dimostrabile**



con certezza. Quindi nelle date di apertura e chiusura della stagione venatoria sono incluse due decadi di sovrapposizione teorica (una in apertura e l'altra in chiusura).

MIGRATORI TERRESTRI

QUAGLIA *Coturnix coturnix*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in uno stato di conservazione sfavorevole (depauperata) (SPEC 3).

Dal "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008/2012)" pubblicata nel 2015 da ISPRA risulta che la Quaglia ha un trend in aumento (1983/2013).

Recentemente la quaglia è stata inserita nella categoria Least concern (di minor preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti.

In Italia la Quaglia è migratrice nidificante (estiva), diffusa in tutto il Paese ma in modo frammentato. E' probabile l'esistenza di una popolazione parzialmente sedentaria in Sardegna. Si stimano 15.000-30.000 coppie. La specie migra regolarmente attraverso l'Italia.

Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, l'ISPRA ritiene opportuno stabilire un carniera prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. In questo contesto consiglia di adottare un carniera giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore.

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2° decade di settembre) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 aprile (2° decade di aprile).



Periodi fenologici del ciclo annuale della quaglia tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

QUAGLIA (*Coturnix coturnix*) [03700]

QUAIL

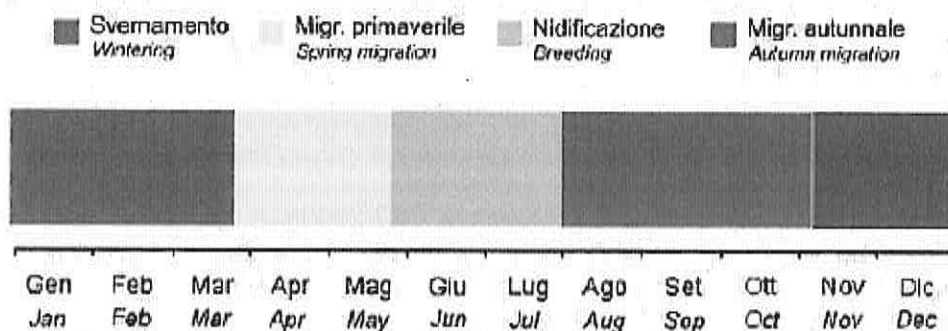


Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*



Parere ISPRA

L'ISPRA ritiene che permane ancora la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e consiglia la chiusura della caccia al 31 ottobre e l'apertura al 1 ottobre.

Calendario venatorio 2018-2019

I siti di nidificazione in Abruzzo ricadono principalmente all'interno delle aree protette che coprono una vasta superficie del territorio regionale. Un'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non influisce in modo particolare sulla conservazione della specie. L'anticipazione dell'apertura della caccia alla specie alla terza domenica settembre (laddove le indicazioni ISPRA consigliano 1 ottobre) è ammissibile.

Inoltre secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2° decade di settembre) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 aprile (2° decade di aprile). Considerato che la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, un periodo di prelievo per la quaglia, compreso tra il 16 settembre ed il 31 ottobre, con un limite di carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore, risulta accettabile.

La guida della CE per la stesura dei calendari venatori, nel capitolo "rischio di perturbazione" (punto 2.6.22) tratta il rischio del disturbo. Questo fenomeno dipende, tra gli altri fattori, dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate e dagli habitat utilizzati nonché dalla disponibilità di zone di rifugio alternative. Per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli durante i periodi di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia occorre quindi tenere pienamente conto della necessità di creare nuove aree di rifugio a silenzio venatorio che consentano agli uccelli interessati di riposarsi e di nutrirsi. Le aree devono essere concepite in modo da assicurare agli uccelli sufficienti opportunità di alimentarsi

adeguatamente e la possibilità di svolgere altre attività. Tali aspetti devono essere determinati zona per zona in funzione delle esigenze ecologiche, comportamentali, nutrizionali ed energetiche delle diverse specie cacciabili interessate dallo scaglionamento dei periodi di caccia.

Nella Regione Abruzzo, per la presenza di parchi nazionali, regionali, riserve regionali e siti SIC e ZPS, esiste un'ampia rete di zone di rifugio che occupa più del 50% del territorio regionale.

La regione Abruzzo ha inoltre attivato la piattaforma artemide per la raccolta dei dati sui carnieri realizzati. I dati sono stati elaborati a livello regionale, provinciale e per ATC. Nella tabella seguente si riportano i dati sugli abbattimenti delle quaglie per ATC.



ATC	2015/16	2016/17
ATC Avezzano	339	264
ATC Barisciano	12	18
ATC Chietino Lancianese	473	155
ATC L'Aquila	65	11
ATC Pescara	178	80
ATC Roveto Carseolano	62	49
ATC Salinello	94	71
ATC Subequano	16	37
ATC Sulmona	239	182
ATC Vastese	1.273	387
ATC Vomano	155	100
TOTALE	2.906	1354

Tabella - Prelievi della quaglia a livello di ATC.

I dati della stagione venatoria 2017-2018 sono in fase d'inserimento.

Da quanto suesposto si evidenzia come la Regione si sia attenuta alle prescrizioni ISPRA sulla raccolta dei dati dei carnieri. Nel calendario venatorio è stato anche previsto un carniera prudenziale, giornaliero e stagionale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore. Inoltre nel periodo 16 – 30 settembre, la caccia è consentita solo in giornate fisse e con massimo due cani ad equipaggio.

L'apertura della caccia alla quaglia, considerate le misure di mitigazione inserite nel calendario venatorio, è stata pertanto prevista al 16 settembre 2018.

SPECIE NON MIGRATRICE

FAGIANO *Phasianus colchicus*

Il Fagiano ha uno stato di conservazione favorevole in Europa (non SPEC) ed è la specie certamente più conosciuta e ampiamente diffusa in gran parte della terra, a causa delle introduzioni operate dall'uomo. Originario dell'Asia paleartica meridionale e dell'estremo sud-orientale europeo, è ormai diffuso in quasi tutta l'Europa, ad eccezione dell'Islanda, penisola Scandinava settentrionale, penisola iberica sud-occidentale e Grecia meridionale. In Italia il fagiano fu introdotto a scopo ornamentale ed alimentare all'epoca dei romani; da allora le immissioni con esemplari di diversa origine si sono susseguite fino ai giorni nostri. Di fatto

tuttavia la presenza diffusa del fagiano sul territorio italiano come specie in varia misura **alloctona e naturalizzata è un fenomeno recente**

In Italia e in Abruzzo, come in molti altri paesi europei, lo stato delle popolazioni realmente selvatiche è difficilmente stimabile per le interferenze dovute ai soggetti allevati ed abbondantemente introdotti a scopo di ripopolamento. Il *trend* delle popolazioni che vivono in ambiente naturale sembra da alcuni decenni in decremento, ma esistono forti differenze a livello locale. Le immissioni artificiali in Italia si stimano nell'ordine di due milioni di esemplari all'anno.

Dal "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008/2012)", pubblicato nel 2015 da ISPRA, a pag. 262 risulta che il Fagiano è un uccello il cui trend è in incremento sia a breve che a lungo termine.

Un periodo di caccia compreso tra il 16 settembre ed il 29 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre).

ATC	2015/16	2016/17
ATC Avezzano	134	127
ATC Barisciano	17	18
ATC Chietino Lancianese	432	674
ATC L'Aquila	249	174
ATC Pescara	735	676
ATC Roveto Carseolano	120	141
ATC Salinello	545	700
ATC Subequano	37	179
ATC Sulmona	489	185
ATC Vastese	916	941
ATC Vomano	421	568
TOTALE	4095	4383

Tabella - Prelievi del fagiano a livello di ATC.

Parere ISPRA

L'Istituto ritiene idonea un'unica apertura regionale di tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente al 1° ottobre in particolare consiglia la riduzione del periodo di caccia, al fine di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio.

Proposta di calendario

Fagiano (*Phasianus colchicus*): dal 16 al 30 settembre 2018 con un prelievo massimo di due capi per cacciatore; dal 1 dicembre 2018 al 19 gennaio 2019 la caccia è consentita solo nelle unità territoriali di gestione (aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell'ISPRA. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.



Calendario venatorio 2018-2019

Al fine di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori, nel periodo 16-30 settembre 2018, nella proposta di calendario è stato aggiunto che la caccia alla specie può essere esercitata solo in giornate fisse. Va considerato, inoltre, che nella regione Abruzzo, per la presenza di aree protette che coprono più del 50% del territorio, è ampiamente soddisfatto l'assunto riportato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*, dove nel capitolo "rischio di perturbazione" (punto 2.6.22), per ridurre al minimo il potenziale impatto sulle popolazioni di uccelli durante i periodi di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, si consiglia di tenere pienamente conto della necessità di creare nuove aree di rifugio a silenzio venatorio che consentano agli uccelli interessati di riposarsi e di nutrirsi.

ALTRE SPECIE

LEPRE (*lepus europaeus*)

La lepre europea In Italia era originariamente distribuita nelle regioni centro-settentrionali della penisola a nord di una linea immaginaria che va da Grosseto a Foggia. A partire almeno dagli anni 1920-1930 la specie è stata introdotta artificialmente a scopo venatorio anche nelle regioni meridionali e in Sicilia. Attualmente, popolazioni localizzate di *Lepus europaeus* sono presenti in tutte le regioni meridionali, con esclusione della Sicilia.

Negli ultimi cinquant'anni la situazione complessiva delle popolazioni di Lepre comune in Italia, come d'altronde in diversi altri paesi europei, è stata caratterizzata da una graduale diminuzione. Buone consistenze si sono mantenute nelle aree protette ed in quelle caratterizzate da un'attenta gestione venatoria. Nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani è considerata di minor interesse conservazionistico (LC).

Direttiva Habitat	
Lista Rossa IUCN	LC
Lista Rossa Italiana	LC

Tabella - Stato delle popolazioni di Lepre europea.

ATC	2015/16	2016/17
ATC Avezzano	282	253
ATC Barisciano	17	63
ATC Chietino Lancianese	394	374
ATC L'Aquila	209	175
ATC Pescara	353	235
ATC Roveto Carseolano	204	119
ATC Salinello	162	207
ATC Subequano	36	157
ATC Sulmona	552	264
ATC Vastese	455	239
ATC Vomano	270	286
TOTALE	2934	2372

Tabella - Prelievi di lepre a livello di ATC.

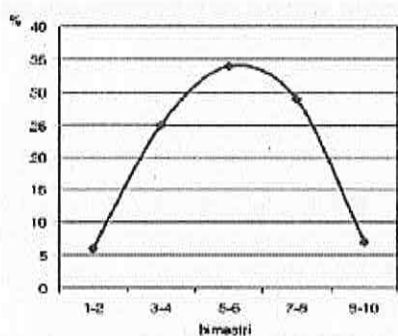


Parere ISPRA CV 2018-2019

“ Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune. E' noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carniere”.

Calendario venatorio 2018-2019

L'anticipazione dell'apertura della caccia alla lepre europea alla terza domenica di settembre non implica particolari problemi gestionali per la specie stessa. La presenza di aree protette nella regione Abruzzo e la presenza di istituti di protezione istituiti dalle province (ZRC) e dagli ATC (ZRV), fa sì che il territorio regionale precluso all'attività venatoria rappresenti quasi il 40% di quello regionale. L'irradiazione della specie dalle aree precluse alla caccia, nelle aree venabili, compensa certamente la perdita degli eventuali individui nati nel periodo considerato. **Inoltre nel periodo 16 – 30 settembre, la caccia è consentita solo in giornate fisse e con massimo una muta di 6 cani ad equipaggio.** Si precisa infine che nel bimestre settembre ottobre le nascite, come si evidenzia in uno studio di “Perox, 1995”, sono minime (vedi grafico).

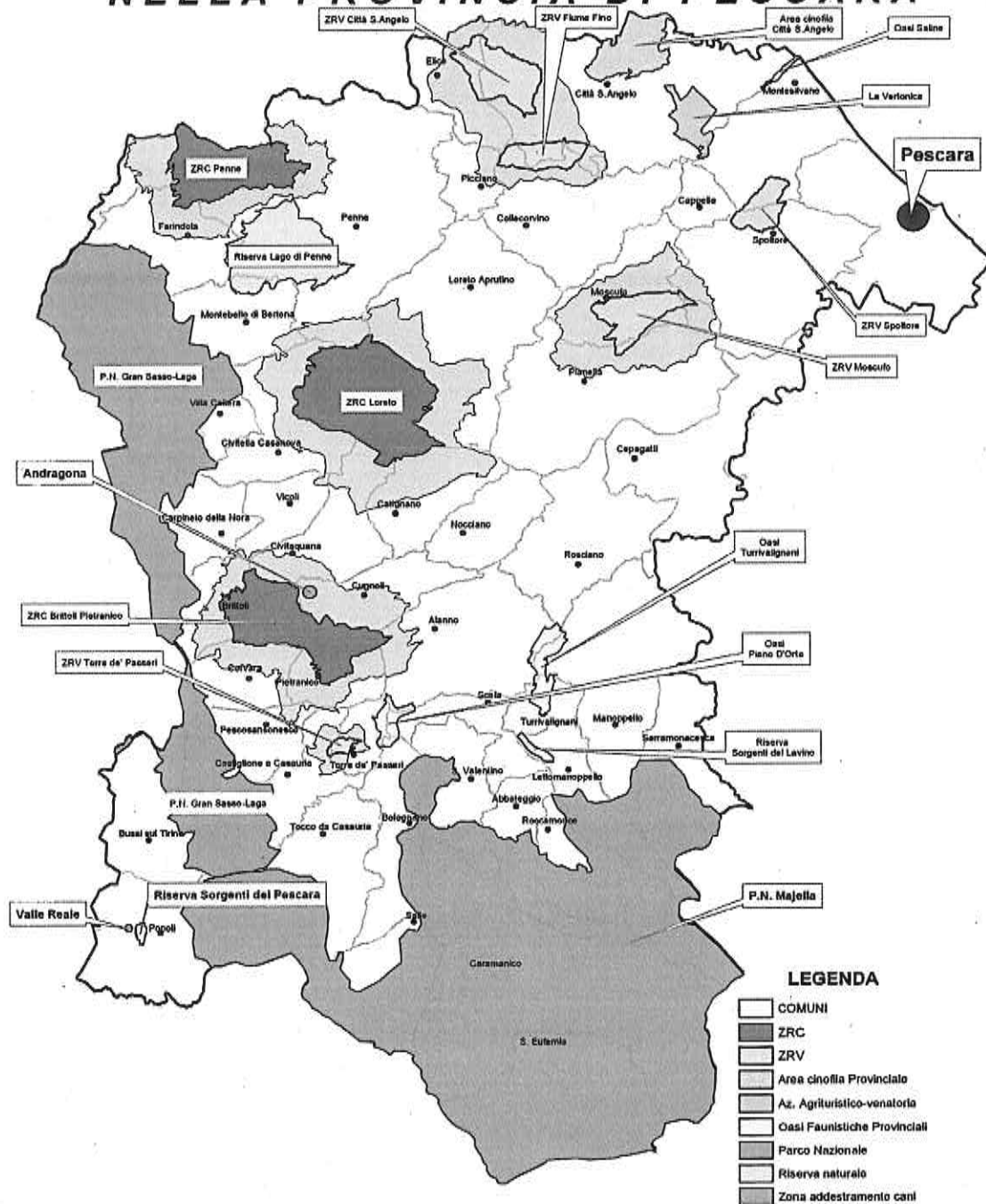


Fenologia delle nascite nella Lepre europea (Perox, 1995)

A titolo di esempio nella tabella 1 si riportano i dati della Provincia di Pescara che evidenziano come gran parte degli abbattimenti, grazie all'irradiazione degli individui provenienti dalle zone chiuse alla caccia, avvengono nei comuni dove insistono gli istituti di protezione (ZRC e ZRV). I comuni maggiormente interessati dal prelievo sono: Città S. Angelo, Penne, Pianella e Loreto. Agli individui irradiatisi sul territorio, vanno aggiunti gli individui provenienti dai ripopolamenti effettuati dagli ATC, nelle aree venabili.



ISTITUTI FAUNISTICI NELLA PROVINCIA DI PESCARA





Dati Sugli Abbattimenti delle lepri suddivisi per comune

TAB. 1

✓ LEPRI	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
ABBATTEGGIO	2	0	2	3	0	4
ALANNO	9	1	9	8	18	23
BOLOGNANO	20	14	14	24	6	25
BRITTOLI	7	6	2	0	0	1
CAPPELLE	0	2	1	2	0	1
CARPINETO	4	7	1	3	3	4
CASTIGLIONE	3	5	17	7	3	2
CATIGNANO	8	13	16	9	14	21
CEPAGATTI	23	6	4	12	8	6
CITTA' S.ANGELO	18	40	40	103	78	76
CIVITAQUANA	11	4	7	0	10	4
CIVITELLA	11	19	11	17	9	17
COLLECORVINO	2	11	8	6	4	9
CORVARA	8	3	3	2	1	1
CUGNOLI	11	8	7	6	17	17
ELICE	5	2	8	8	18	5
FARINDOLA	1	2	3	5	1	6
LETTOMANOPPELLO	0	0	1	3	3	0
LORETO	25	50	49	41	32	23
MANOPPELLO	9	9	8	5	3	10
MONTEBELLO	5	1	1	0	6	0
MONTESILVANO	2	2	0	1	1	1
MOSCUFO	27	6	13	18	16	12
NOCCIANO	16	3	7	7	5	13
PENNE	65	36	26	21	25	20
PESCARA	2	0	2	0	0	0
PESCOSANSONESCO	6	4	1	1	2	3
PIANELLA	74	53	42	61	50	39
PICCIANO	6	1	4	1	0	8
PIETRANICO	0	4	15	4	14	6
ROCCAMORICE	3	0	1	1	0	1
ROSCIANO	1	10	4	11	10	16
S.VALENTINO	0	1	2	2	0	6
SALLE	2	8	0	4	0	2
SCAFA	4	2	11	17	8	4
SERRAMONACESCA	0	0	0	3	3	2
SPOLTORE	25	13	12	3	9	3
TOCCO DA CASAURIA	4	2	2	9	3	11
TORRE DE PASSERI	5	1	3	5	5	3
TURRIVALIGNANI	9	12	8	11	8	0
VICOLI	17	4	1	1	0	0
V. CELIERA	0	0	1	0	0	2

GESTIONE VENATORIA NELLE AREE DI PRESENZA DELL'ORSO

Nel caso dell'Orso marsicano la difficoltà di attuare una strategia comune e sinergica tra i vari Enti che, in materia frammentaria, si occupano di gestione faunistica, viene colmata da alcuni piani d'azione e protocolli di seguito enumerati, i cui contenuti sono stato osservati nella stesura del calendario venatorio proposto:

il "Piano d'azione nazionale per la tutela dell'orso bruno marsicano" (AA.VV. – 2001, quad.cons.natura Min. Amb. e ISPRA) realizzato sulla base delle migliori conoscenze scientifiche sull'orso e di un ampio processo di partecipazione e discussione su obiettivi, metodi e azioni necessarie per garantire il miglioramento dello stato di conservazione della specie nell'Appennino centrale.

Tra le azioni di gestione e conservazione previste dal PATOM (parte III punto 3) l'attività venatoria è uno degli otto punti (azione B1) ricompresi nella gestione dei conflitti. L'obiettivo è quello di adattare la gestione delle attività venatorie nelle aree di interesse per l'orso con la presenza delle specie. In particolare, il PATOM indica come incompatibile con la presenza dell'orso la modalità di tecnica di caccia al cinghiale in braccata. Il PATOM inoltre sottolinea la necessità di predisporre un'apposita cartografia con l'indicazione delle aree di divieto della caccia alla braccata.

Il protocollo d'intesa per l'attuazione delle azioni prioritarie per la tutela dell'Orso Bruno Marsicano", promosso dal Ministero dell'Ambiente e sottoscritto il 27 marzo 2014 dalle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, dal PNALM e dal Ministero stesso. Tra gli impegni assunti nel protocollo figura anche quello per limitare gli impatti della caccia.

In particolare per la tutela dell'orso, il calendario venatorio 2018-2019, prevede al punto 1 del capo C) "ATTIVITA' VENATORIA ZONA ZPC, ZPE (C1 e C2) E ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO", modalità differenti di caccia con tecniche non impattanti per l'orso.

Parere ISPRA cinghiale

"Per quanto concerne le modalità e i tempi di prelievo del cinghiale nella ZPC, si evidenzia che il TTP "caccia e sorveglianza", sulla base dei dati disponibili sull'uso dell'area da parte di esemplari di Orso bruno marsicano, ritiene che andrebbero utilizzate tutte le possibili cautele volte a minimizzare eventuali disturbi antropici nell'area e, pertanto per coerenza con quanto indicato e adottato nella ZPE andrebbero adottate le stesse modalità di gestione venatoria ivi previste. A parere del "caccia e sorveglianza", condiviso da ISPRA, non appare pertanto condivisibile l'utilizzo della mini braccata anche alla luce del fatto che la ZPC ricomprende in tutto o in parte siti d'importanza comunitaria (SIC IT7110099 "Gole del Sagittario"; SIC IT110100 "Monte Genzana"); SIC IT110204 "Majella sud ovest ") non indicati nel calendario venatorio 2018-19 nonostante il formulario standard, aggiornato a ottobre 2013, riporti la presenza dell'orso. Infine, coerentemente con quanto indicato dal TTP "caccia e sorveglianza", si concorda con la necessità di ridefinire la zonizzazione adottata in quest'area di connessione (ZPC). Sulla base di informazioni aggiornate relativa alla presenza di orsi e di una opportuna e necessaria interlocuzione con gli Enti deputati al monitoraggio dell'Orso sensu direttiva Habitat". Al riguardo, si evidenzia a codesta Amministrazione l'esistenza di altre aree critiche (Confine nord orientale della zona ZPC nei comuni di Canzano, Campo di Giove e Pacentro (AQ); Area compresa tra la Maiella sud Orientale e il Molise; Area compresa a nord dei Monti Pizi (CH); Area esterna al Parco

della Maiella che comprende il versante orientale del Morrone e la media bassa Valle dell'Orta (PE); Area compresa tra i comuni di Rocca Pia Rivisondoli e Roccaraso (AQ))che richiederebbero una revisione delle modalità di gestione venatoria ivi adottate”.

Nel calendario venatorio sono state recepite le indicazioni dell'ISPRA integrando il capo C nel modo seguente:

- al punto 2 “ attività venatoria nelle aree SIC e ZPS”, sono stati aggiunti i SIC: IT7110099 “Gole del Sagittario”, IT110100 “Monte Genzana” e IT110204 “Majella sud ovest;
- dopo il punto 2 è stato aggiunto un punto 3 “ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO”, il quale prevede che in attesa che sia ridefinita la zonizzazione adottata nell'area di connessione e della conseguente revisione delle modalità di gestione venatoria, prima dell'apertura della caccia al cinghiale, l'Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo venatorio ed Implementazione dell'Osservatorio Faunistico e Venatorio (UCGPVOF), concorda con la Rete di monitoraggio del PATOM le azioni da intraprendere qualora nelle zone di seguito indicate sia segnalata la presenza di Orso:
 - Confine nord orientale della zona ZPC nei comuni di Canzano, Campo di Giove e Pacentro (AQ)
 - Area compresa tra la Maiella sud Orientale e il Molise
 - Area compresa a nord dei Monti Pizi (CH)
 - Area esterna al Parco della Maiella che comprende il versante orientale del Morrone e la media bassa Valle dell'Orta (PE)
 - Area compresa tra i comuni di Rocca Pia Rivisondoli e Roccaraso (AQ).
- la let. g del punto 2 capo C) è stata così modificata : “Nella ZPS Parco Regionale Sirente Velino le forme di caccia al cinghiale devono essere concordate tra l' UCGPVOF e il Parco”.





Copia conforme all'originale

Composta da n. 3 fogli

Data 13/07/2018

Firma



VERBALE CONSULTA DELLA CACCIA

Il giorno 9 del mese di aprile 2018 alle ore 10,30, presso la sala Grisi del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca in Via Catullo, 17 a Pescara, si è svolta la riunione della Consulta Regionale della Caccia convocata dall'Assessore D. Pepe con nota n. 190.

All'ordine del giorno esame della bozza di Calendario Venatorio 2018/2019 pubblicato sul sito istituzionale sotto sezione caccia e pesca.

Sono presenti:

Per la Regione Abruzzo

L'Assessore Dott. Dino Pepe

Il Direttore del Dipartimento Dr. Antonio Di Paolo

Per l'Ufficio Progr. Faunistico-Venatoria di Avezzano Dr.ssa Antonella Gabini-

Il Responsabile dell'Ufficio Pescara-Chieti Dr. Franco Recchia

Per la Consulta

Di Ventura Mauro – IZSAM

Latini Roberta PNALM

Gentile Antonio – FIDC

Masone Carmine CIA Abruzzo

Spinosa Costantino – Polizia Prov. L'Aquila

Diligenti Edoardo Coldiretti Abruzzo

Columbaro Donato – ANUU

Mariani Cesarino – ANUU

Ermesino Gabriele – ITALCACCIA

Calvisi Giuseppe ENALCACCIA

Di Luca Massimiliano – ARCI CACCIA

Conocchioli Morelli Ermanno – FIDC

Cirese Ivano – ENALCACCIA

Campitelli Antonio – ANLC

Santori Bruno – ANLC

Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Antonella Gabini

Constatata la validità della seduta per la presenza di almeno 1/3 dei componenti la consulta, alle ore 11 si dà inizio ai lavori.

Apri i lavori l'Assessore che saluta i presenti, ripercorre sinteticamente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti con particolare accenno:- al nuovo Piano Faunistico Venatorio per il quale sono stati coinvolti tutti gli attori interessati, - alle attività di contrasto dei danni da fauna selvatica,- alla istituita filiera delle carni.

Ricorda la pubblicazione del bando relativo alle recinzioni per la protezione delle colture e degli allevamenti zootecnici, l'azzeramento delle tasse sulla trichinella e l'adozione del piano di controllo col la collaborazione degli ATC e della polizia Provinciale e il supporto reso in merito agli Enti Parco.

La dott.ssa Antonella Gabini procede a illustrare le principali novità della bozza di Calendario Venatorio 2018/19 predisposto dall'Ufficio Regionale e passa la parola ai membri della consulta.

INTERVENTI:

ANUU (Donato Columbaro) Interviene su orari di caccia e altre osservazioni su refusi nel CV.

Chiede di verificare il cambio di ora legale.

Per Colombaccio e Pavoncella chiede di aggiungere il n. di capi da abbattere dal 1 al 31 gennaio.

Segnala un'incongruenza sul recupero con i cani nel mese di gennaio.

Propone preapertura alla tortora e colombaccio il 1 e 2 settembre. Chiede anche la deroga per il colombaccio nel mese di febbraio, l'inserimento degli anatidi che sono stati tolti negli anni precedenti e di portare la chiusura dei corvidi e dei turdidi al 31 gennaio.

Associazione Naz.le Italcaccia (Ermesino). Avanza la proposta di utilizzare i richiami vivi per la caccia al tordo; per la beccaccia chiede possa esse cacciata in forma vagante fino al 31 gennaio e il fagiano deve essere cacciato per gli stessi periodi della lepre. Sollecita che si proceda con l'autorizzazione degli appostamenti fissi e chiede di autorizzare le gare cinofile anche su terreni coltivati; Chiede infine l'utilizzo del cane per la caccia vagante fino al 31 gennaio.

Associazione Naz.le ANUU (Cesarino Mariani):

Chiede:

- la previsione di 3 4 giornate di caccia in preapertura
- l'addestramento cani nella ZPE dal mese di agosto come nelle altre zone;
- La caccia ai fagiani fino al 31 dicembre
- La possibilità di cacciare su territorio innevato lungo i corsi d'acqua col cane

Contesta l'abbattimento dei cinghiali striati e delle scrofe.

Associazione Naz.le ENALCACCIA (Calvisi). Non condivide la posizione di Mariani sull'attività di controllo e la caccia di selezione e sull'esclusione dei cacciatori dalle operazioni di controllo. Condivide le indicazioni delle altre associazioni sulle specie cacciabili; chiede il prolungamento della caccia al fagiano;

Federazione Italiana della Caccia (Gentile). Chiede precisazioni sulla caccia alla volpe in ZPE da postazione fissa; chiede una regolamentazione dell'addestramento cani in ZPE e ZPC;

contesta il brevetto di muta per la caccia alla lepre in ZPE;

contesta l'obbligo previsto dal RR ungulati per l'abilitazione dei conduttori di cane limiere che andrà in vigore dal prossima 30 giugno.

Federazione Italiana della Caccia (Morelli) Propone di inserire il Colombaccio in preapertura e toglierlo come specie cacciabile nel mese di febbraio;

Chiede il reinserimento come specie cacciabili degli anatidi e consegna una relazione dell'ufficio nazionale federaccia.

Chiede che venga tolto il divieto di caccia dei 500 mt. dalla foce dei fiumi;

Chiede la convocazione della consulta per esaminare il CV dopo il parere ISPRA.



AN Libera Caccia (Sig Campitelli) fa una serie di osservazioni al CV comunicando che invierà via mail quanto riferito. Tra l'altro chiede:

- la previsione di giornate in preapertura per alcune specie;
- prelievo del fagiano fino al 31 dicembre
- prelievo dei turdidi e per la Beccaccia fino al 31 gennaio
- la reintroduzione della caccia al Moriglione. Moretta, Mestolone, Codone e Canapiglia.
- la rimozione della previsione dei limiti contenuti nel carniere stagionale,
- cancellazione del divieto della caccia al Fagiano, Starna e Lepre per tre giorni consecutivi,
- possibilità di cacciare fino al tramonto
- diversa modalità di segnare i capi abbattuti.



Associazione Naz.le Arcicaccia (Di Luca). Chiede di conoscere le motivazioni circa le scelte fatte nella stesura del Calendario Venatorio, suggerendo un maggiore confronto con quanto fatto nelle regioni limitrofe. Chiede una maggiore velocizzazione della caccia di selezione e controllo. Chiede l'introduzione della caccia in deroga allo storno.

PNALM (Roberta Latini)

Esprime l'opinione che il Cv sia stato elaborato nel solco di quello presentato per la stagione passata. Chiede la verifica di quanto riportato per le zone PATOM e la sostituzione della parola PATOM con ZPE. Esprime delle perplessità sulla caccia alla coturnice per mancanza di dati.

Polizia Provinciale (Roberto Spinosa)

Chiede che vengano definiti gli orari per la caccia di selezione.

(Carlo Ciuffetelli)

Chiede di raggruppare le prescrizioni sulla coturnice e di specificare meglio le modalità della caccia alla volpe in ZPE

Il Verbalizzante

f.to Antonella Gabini